

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5089 del 26/10/2020
Oggetto	M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5250 del 26/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: M.B. Mangimi S.p.a., sede legale ed installazione in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta M.B. Mangimi S.p.a. nella persona del Sig. Umberto Bernabini (gestore) per la gestione dell'attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali di cui al punto 6.4 lettera b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nello stabilimento ubicato in Comune di Longiano in Via Emilia n. 310;

Vista l'istanza della ditta M.B. Mangimi S.p.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 10/04/2020, prot. n. PG/2020/54227 del 14/04/2020, relativa ai seguenti aspetti:

- **chiusura e messa in sicurezza del deposito olio di soia (DMP 23);**
- richiesta di modifica degli errori di trascrittura rilevati nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2128 del 03/05/2019;
- **installazione arco di disinfezione nella nuova pesa:** l'intervento sarà realizzato solo dopo il completamento della viabilità provinciale e l'apertura del secondo accesso allo stabilimento (entro i prossimi 3 anni); poiché il secondo accesso comporta lo spostamento della viabilità in ingresso, le acque di dilavamento della pesa saranno convogliate in fognatura nera con scarico S1; è stimata la produzione di un volume di acque di dilavamento pari a 75 m³/anno; viene confermata la relazione di riferimento già inviata, in quanto il prodotto disinfettante è già in uso presso la ditta ed i quantitativi non cambiano;
- **modifica della destinazione d'uso del nuovo fabbricato:** la ditta ha deciso di spostare l'officina meccanica e di utilizzarne la sua superficie per ampliare il magazzino materie prime ed ausiliarie; la nuova officina sarà ubicata nei locali attualmente occupati dagli uffici e dal laboratorio controllo qualità; nella fase transitoria (uffici e laboratorio controllo qualità saranno spostati nel nuovo fabbricato) l'officina viene messa in una porzione del capannone in fase di demolizione; queste modifiche (ampliamento magazzino e spostamento officina) comportano una diversa localizzazione dei depositi, delle materie prime e dei rifiuti; lo spostamento temporaneo dell'officina comporta lo spostamento dell'emissione E28 relativa alla saldatura; nel nuovo fabbricato il gruppo elettrogeno di emergenza (E30) avrà una potenza maggiore (26 kW) di quella inizialmente prevista (sono confermate tutte le altre caratteristiche);

Specificato che la modifica presentata dalla ditta M.B. MANGIMI S.p.a. non è soggetta a screening in quanto

non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera, non vi sono nuovi scarichi né vi è incremento della capacità produttiva;

Vista la nota prot. n. PGFC/2020/56743 del 17/03/2020 con cui Arpa, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della ditta M.B. MANGIMI S.p.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2020/74703 del 22/05/2020 inviata alla ditta M.B. MANGIMI S.p.a. sulla base degli approfondimenti richiesti dal Servizio Territoriale con nota prot. n. PG/2020/73271 del 20/05/2020 e da Hera S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/73582 del 20/05/2020;

Dato atto che la ditta M.B. MANGIMI S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/85402 del 15/06/2020 ha chiesto 30 giorni di proroga per l'invio della documentazione integrativa a seguito delle difficoltà operative determinate dall'emergenza da COVID-19;

Dato atto che questa Agenzia con nota prot. n. PG/2020/87134 del 17/06/2020 ha concesso la proroga richiesta fissando quale nuovo termine per la consegna della documentazione integrativa la data del 15/07/2020;

Dato atto che la ditta M.B. MANGIMI S.p.a. in data 15/07/2020 ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta, acquisita al prot. n. PG/2020/102123 del 16/07/2020;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2020/106169 del 23/07/2020 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte della ditta M.B. MANGIMI S.p.a. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Visto il parere contrario pervenuto dal Servizio Territoriale di Arpa con nota prot. n. PG/2020/109417 del 29/07/2020 relativo **all'istanza di modifica per la parte relativa alla dismissione di serbatoio interrato**, così motivato:

“ [omissis] rilevato che per quanto riguarda la dismissione della cisterna con chiusura del passo d'uomo e copertura con asfalto dell'accesso, questo Servizio con nota PG 73271 del 20/05/2020 aveva richiesto una proposta operativa indicando un termine per la rimozione della stessa, non ritenendo accoglibile in via preliminare la richiesta in quanto essa sottende l'abbandono della cisterna e quindi la sua classificazione come rifiuto;

vista l'integrazione prodotta dal Gestore che in sintesi rileva che in assenza di specifiche disposizioni normative l'azienda ha preso come riferimento le Linee Guida ARPA della Regione Lombardia, per le quali viene presa in considerazione la “messa in sicurezza definitiva” nel caso in cui il serbatoio dismesso venga mantenuto nel sottosuolo a causa di una dimostrata infattibilità tecnico-economica alla rimozione”, come nella fattispecie, considerando appunto le difficoltà determinate dal cantiere per lo scavo e la rimozione, e soprattutto dai danni determinati dal periodo successivo di assestamento in un'area di intenso traffico interno con mezzi pesanti. Per la dismissione l'azienda ha quindi valutato, seguendo le indicazioni riportate nelle Linee Guida ARPA della Regione Lombardia per lo scenario di “dismissione con messa in sicurezza definitiva”, la possibilità di mantenere nel sito il serbatoio, sempre che gli accertamenti avessero escluso perdite e di conseguenza pericolo per l'ambiente, e quindi di svolgere le necessarie indagini per verificarne l'integrità e le azioni di bonifica per la messa in sicurezza al fine di lasciare in sito un serbatoio privo di rischi per l'ambiente e la sicurezza degli operatori.

Considerato che le prassi operative sino ad ora adottate, con particolare riferimento alla gestione dei serbatoi nei siti contaminati e/o presso le aree di distribuzione carburanti, è stata orientata ad accettare la permanenza in sito di serbatoi solo nei casi in cui la loro rimozione comportasse problemi di stabilità ad edifici limitrofi e che ciò fosse attestato mediante Dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato;

Rilevato quindi che i problemi legati alla movimentazione dei mezzi per il tempo necessario all'intervento e i problemi di eventuale cedimento del piazzale dopo rinterro non sono considerati motivazioni atte a giustificare la non fattibilità tecnica dell'intervento (riprova ne sono le rimozioni di serbatoi in aree come i distributori di carburanti dono il transito di mezzi pesanti è significativo) con la presente si esprime parere contrario alla modifica proposta in narrativa.

Non sussistono invece motivi ostativi all'accoglimento con prescrizioni delle altre istanze, per le quali questo servizio si esprimerà con separata nota.

Da ultimo si rileva che costituiscono elementi atti a superare il diniego l'inoltro di una Relazione asseverata da tecnico che dichiara la potenziale compromissione alla stabilità di strutture e/o attrezzature (serbatoi) limitrofi all'area dell'intervento.

Resta fermo che qualora non si possa produrre tale documentazione la Ditta dovrà procedere alla rimozione del serbatoio o ad identificare una sua destinazione alternativa (es; stoccaggio acqua antincendio etc...)";

Vista la comunicazione prot. n. PG/2020/109499 del 29/07/2020 di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. inviata alla ditta M.B. MANGIMI S.p.a.;

Dato atto che la ditta M.B. MANGIMI S.p.a. in data 04/08/2020 ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione di risposta alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., acquisita al prot. n. PG/2020/112501 del 04/08/2020;

Dato atto che la ditta M.B. MANGIMI S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/124990 del 01/09/2020 ha inviato integrazioni volontarie relative alla planimetria 3B2 revisione n. 9/2020; tale documentazione è stata trasmessa agli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. PG/2020/125211 del 01/09/2020;

Visto il parere pervenuto da Hera S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/127983 del 07/09/2020 in cui viene espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) nella rete fognaria nera sono ammessi, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) nel rispetto del regolamento del servizio idrico integrato, gli scarichi derivanti da:

- a) spurgo delle acque di fondo delle caldaie per la produzione di vapore;*
- b) lavaggio colonne impianto di addolcimento;*
- c) scarichi della lavanderia del laboratorio controllo qualità;*
- d) piattaforma disinfezione automezzi;*
- e) acque di prima pioggia area 2.675 m²;*
- f) caditoie area coperta serbatoi di stoccaggio farine e area esterna di scarico e sosta automezzi;*
- g) acque reflue di dilavamento raccolte all'interno dei bacini di contenimento dei serbatoi prodotti ausiliari;*
- h) spurgo del sistema di produzione vapore della nuova centrale di cogenerazione;*
- i) dissipatore di calore spurghi caldaie;*
- j) arco disinfezione automezzi e acque di dilavamento nuova pesa area nord (tot. 90 m²);*

*2) non è ammesso lo scarico derivante dalle operazioni di **lavaggio dei serbatoi**; l'accettazione di tale*

scarico in fognatura dovrà essere oggetto di specifica richiesta corredata dalle informazioni tecniche di dettaglio necessarie;

3) lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

$5,5 \leq pH \leq 12$;

$BOD_5 \leq 400 \text{ mg/l}$;

$COD \leq 800 \text{ mg/l}$;

$SST \leq 400 \text{ mg/l}$;

Azoto ammoniacale (NH_4) $\leq 40 \text{ mg/l}$;

Azoto nitroso (NO_2) $\leq 1 \text{ mg/l}$;

Cloruri $\leq 2.000 \text{ mg/l}$;

Tensioattivi totali $\leq 10 \text{ mg/l}$;

Temperatura $\leq 45^\circ\text{C}$;

4) le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **$4.500 \text{ m}^3/\text{anno}$** ; Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;

5) al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura certificata del misuratore di portata allo scarico** almeno ogni due anni. Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura;

Nella stessa nota di cui sopra Hera S.p.a. specifica che:

- lo scarico in fognatura nera è ammesso nel rispetto dei seguenti limiti di portata: $3.500 \text{ m}^3/\text{anno}$ (acque reflue industriali) e $1.000 \text{ m}^3/\text{anno}$ (acque reflue di dilavamento e prime piogge) e che non sono richieste variazioni quali-quantitative allo scarico come precedentemente autorizzato;
- negli ultimi anni si è verificata una sostanziale diminuzione delle concentrazioni dei principali inquinanti analizzati e che pertanto non ritiene di rivedere le deroghe ai limiti di emissione per alcuni parametri, pur lasciando un congruo margine di sicurezza;
- non risulta precedentemente autorizzato lo scarico delle acque di lavaggio dei serbatoi, ancorché indicato in relazione integrativa;

Dato atto che la ditta M.B. MANGIMI S.p.a. con nota prot. n. PG/2020/149877 del 19/10/2020 ha inviato integrazioni volontarie relative alla planimetria 3B2 revisione n. 9/2020;

Specificato che da parte degli enti coinvolti nel procedimento non sono pervenute osservazioni;

Visto il parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia prot. n. PG/2020/153493 del 23/10/2020 in cui è proposto l'aggiornamento dell'allegato 1 di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione A "SEZIONE INFORMATIVA":

- aggiornamento del paragrafo A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;
- 2 Sezione C “SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”:
- modifica del paragrafo **C2.2.2 Emissioni convogliate provenienti da impianti termici produttivi di cui all’art. 272, comma 1, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06** nella parte relativa agli **Impianti di combustione**;
 - sostituzione della tabella del paragrafo **C2.2.5 Emissioni diffuse**;
 - introduzione al paragrafo **C2.3 Scarichi idrici** del punto **2bis) Secondo arco di disinfezione - stato futuro**;
 - introduzione del paragrafo **C2.6.1 - Stato futuro**;
- 3 Sezione D “SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL’IMPIANTO - LIMITI”:
- sostituzione al paragrafo **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all’art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06** della riga relativa all’emissione E4 della Tabella 3;
 - sostituzione della prescrizione n. 29 al paragrafo **D2.4.2 Emissioni convogliate provenienti da impianti termici produttivi di cui all’art. 272, comma 1, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06**;
 - sostituzione al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** del punto 3 della prescrizione n. 36 ;
 - introduzione al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** della prescrizione n. 52 bis, n. 52 ter e n. 52 quater;
 - introduzione al paragrafo **D2.7 Emissioni sonore** della prescrizione n. 56 bis;
 - sostituzione al paragrafo **D3.9 Monitoraggio e controllo emissioni sonore** della riga relativa al parametro “Relazione di collaudo acustico”;

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Specificato che nel parere pervenuto dal Servizio Territoriale di questa Agenzia prot. PG/2020/153493 del 23/10/2020 in relazione alla chiusura e messa in sicurezza serbatoio interrato deposito olio di soia (DMP 23) sono state accolte le argomentazioni prodotte dalla ditta M.B. MANGIMI S.p.a. presenti nella documentazione acquisita al prot. n. PG/2020/112501 del 04/08/2020, come da dichiarazione dal tecnico incaricato dalla Ditta, Dott. Pagliarani Egisto, di seguito riportata: “dopo aver eseguito il dovuto sopralluogo, accertato lo stato dei manufatti esistenti, DICHIARA il NON luogo a procedere allo smaltimento in discarica del serbatoio. Tale azione infatti, andrebbe ad alterare l’equilibrio consolidato nel tempo del terreno circostante al serbatoio stesso, avrebbe ripercussioni imprevedibili (assestamenti/cedimenti) per le fondazioni dei manufatti esistenti, manufatti (quali silos, cunicoli con presenza di condotte elettriche, condutture di gas, acqua e impianti fognanti) le quali sono posizionati in prossimità del serbatoio interrato di cui trattasi” . E’ stata pertanto ritenuta accoglibile la procedura di chiusura e messa in sicurezza del serbatoio interrato deposito olio di soia (DMP 23), posto che nelle planimetrie aziendali dovrà essere indicata la presenza del detto serbatoio e che lo stesso dovrà essere oggetto di rimozione e smaltimento durante la fase di dismissione a seguito della chiusura dell’installazione;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di cui all'oggetto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. relativa ai seguenti interventi:
 - chiusura e messa in sicurezza del deposito olio di soia (DMP 23);
 - richiesta di modifica degli errori di trascrittura rilevati nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2128 del 03/05/2019;
 - installazione arco di disinfezione nella nuova pesa;
 - modifica della destinazione d'uso del nuovo fabbricato;

presentata dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a. per il sito produttivo ubicato in Via Emilia n. 310 in Comune di Longiano; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 451 del 09/11/2012 e s.m.i.:

- 1.1. viene aggiornato il paragrafo **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, con riferimento alle seguenti planimetrie:

Planimetria **3A REV. 10/2020** EMISSIONI IN ATMOSFERA;

Planimetria **3B1 REV. 08/2020** RETE IDRICA;

Planimetria **3B2 REV. 09/2020** RETE FOGNARIE - ACQUE NERE DOMESTICHE ED INDUSTRIALI;

Planimetria **3B3 REV. 09/2020** RETE FOGNARIE - ACQUE METEORICHE E PRIMA PIOGGIA;

Planimetria **3D REV. 09/2020** DEPOSITI MATERIE PRIME AUSILIARIE E RIFIUTI;

- 1.2. viene modificato il paragrafo **C2.2.2 Emissioni convogliate provenienti da impianti termici produttivi di cui all'art. 272, comma 1, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06** nella parte relativa agli **Impianti di combustione**, come di seguito specificato:

Impianti di combustione

E23 gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kWh, alimentato a gasolio. Essendo ricompresa nella lettera bb), Parte I, dell'Allegato IV, della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 è definita "scarsamente rilevante" ai sensi dell'art. 272, comma 1 del medesimo Decreto.

E30 gruppo elettrogeno di emergenza installato nel nuovo locale deposito avente potenza termica nominale pari a 26 kWh, alimentato a gasolio. Tale emissione, essendo ricompresa nella lettera bb), Parte I dell'Allegato IV, della parte V del D. Lgs. n. 152/06 è definita scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1 del medesimo Decreto.

- 1.3. viene sostituita la tabella del paragrafo **C2.2.5 Emissioni diffuse**, come di seguito specificato:

Emissione diffusa e descrizione	Sistema abbattimento
E5a, E5b, E5c (buca di scarico farine e cereali M1)	Filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa controcorrente dotato di pressostato differenziale con emissione in ambiente confinato
E18a, E18b, E18c, E18d Buca di scarico farine e cereali M4	Filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrente e con pressostato differenziale con emissione in ambiente confinato
E9a, E9b, E9c Sfiati di tre silos integratori (fosfati e glutine)	Filtri a maniche con pressostato differenziale su ciascun punto emissivo
E13a, E13b Sfiati di due silos granaglie	Corona di apertura nella parte sommitale dei silos
E22 Silos materie prime e ausiliarie (liquide), così suddivisi: - Due serbatoi lisina (DMP 25 e 26); - Sfiato serbatoio 56 m ³ , oli vegetali o grassi animali (DMP 42); - Sfiato serbatoio 40 m ³ , colina (DMP 41); - Sfiato serbatoio 40 m ³ , bredol (DMP 40); - Sfiato serbatoi (DMP 22, 1, 2, 3). - Sfiati serbatoi olio vegetale, grassi animali e coloranti (DMP 48-49-50-52)	Trattasi degli sfiati di ciascun serbatoio, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 non sono sottoposti alla disciplina del Titolo I della Parte V del medesimo Decreto
Silos materie prime e prodotti finiti, così suddivisi: - aspirazione sullo sfiato della batteria di 4 silos da 22 m ³ ciascuno, per calcio granulare o cereali in entrata (DMP 43-22 m); - 12 sfiati batteria di 12 silos da 52 m ³ ciascuno, per prodotti finiti o cereali (DMP 44);	DMP 43-22 m: a servizio dei 4 silos vi è un filtro a maniche con pulizia automatica con aria compressa controcorrente con pressostato differenziale con emissione in ambiente confinato.

Emissione diffusa e descrizione	Sistema abbattimento
- 12 sfiati batteria di 12 silos da 52 m ³ ciascuno, per prodotti finiti o cereali (DMP 45)	DMP 44 e 45: calze su ogni sfiato con emissione in ambiente confinato
Area di carico automezzi in uscita con prodotti finiti con redler chiuso da silos batterie DMP 43-5 m	Filtro a cartucce in poliestere con pulizia automatica con aria compressa controcorrente con pressostato differenziale
49 silos prodotti finiti e mangime pre-pellet a servizio dei 4 tunnel di carico degli automezzi in uscita DMP32-DMP33-DMP34-DMP35-DMP36	Calza posizionata su ogni silos, emissione in ambiente confinato
Emissione dalla zona di carico degli automezzi in uscita (n. 26 punti)	Proboscidi flessibili in telo plastificato per limitare la diffusione di polveri

1.4. viene introdotto al paragrafo **C2.3 Scarichi idrici** il punto **2bis) Secondo arco di disinfezione - stato futuro**, come di seguito specificato:

2bis) Secondo arco di disinfezione - stato futuro

Si prevede che entro il 2023 venga installato un arco di disinfezione nell'area Nord dell'installazione, a seguito della modifica da parte della Provincia di Forlì-Cesena della viabilità locale e in previsione dell'apertura di un secondo accesso allo stabilimento. L'installazione consiste di un arco rovesciato in tubazione di acciaio inox con ugelli per la nebulizzazione di prodotto disinfettante. L'area interessata dalla disinfezione avrà una superficie di circa 26 m², con lieve pendenza verso una canalina centrale, la stessa che occupa la tubazione per il trattamento del sottoscocca degli automezzi, che funge anche da raccolta delle eventuali acque di ruscellamento. L'impianto di preparazione ed erogazione della soluzione disinfettante, costituito da un serbatoio in PE (DMP 56 in Allegato 3D) , pompa a pressione e contenitore del prodotto, viene collocato entro una vasca in cemento interrata, alla quale verrà fatta arrivare una condotta per l'approvvigionamento idrico. Poiché l'apertura del nuovo accesso allo stabilimento comporterà lo spostamento della viabilità in ingresso, le acque di dilavamento della pesa, verranno raccolte (in analogia alla stazione di pesatura presente) perché su questa possono ricadere durante il transito e la sosta eventuali polveri depositate sulla superficie degli automezzi o residui della disinfezione, e di convogliarle in fognatura nera con scarico S1 (Allegato 3B2);

1.5. viene introdotto il paragrafo **C2.6.1 - Stato futuro**, come di seguito specificato:

C2.6.1 - Stato futuro

La nuova configurazione dell'impianto con acquisizione dell'area posta a Nord-Est prevede la modifica della viabilità dei mezzi pesanti, l'installazione di una pesa, di un impianto di disinfezione, di una palazzina uffici e di un generatore di emergenza. In particolare per quest'ultima sorgente (generatore di emergenza) la Ditta prevede la realizzazione di schermi acustici sui 3 lati dell'impianto. Secondo quanto evidenziato dalla Ditta, tale intervento verrà realizzato solo successivamente al completamento della viabilità di competenza provinciale e dell'apertura del secondo accesso allo stabilimento, presumibilmente entro i prossimi 3 anni.

1.6. viene sostituita al paragrafo **D2.4.1 Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06** la riga relativa all'emissione E4 della Tabella 3, come di seguito specificato:

Emissione	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima (metri)	Sezione (m ²)	Durata nelle 24 h	Inquinanti	Valore limite (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento
E4 Raffreddamento pellet PC3	30.000	15	0,28	22	Polveri	10	Ciclone
					Composti Organici volatili (come COT)	50	

1.7. viene sostituita la prescrizione n. 29 al paragrafo **D2.4.2 Emissioni convogliate provenienti da impianti termici produttivi di cui all'art. 272, comma 1, Titolo I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06**, come di seguito specificato:

29. Sono autorizzate le emissioni convogliate E23 ed E30 dei gruppi elettrogeni di emergenza, rispettivamente da 20 kWh e 26 kWh, alimentati a gasolio. Tali emissioni, essendo ricomprese nella lettera bb), Parte I dell'Allegato IV, della parte V del D.Lgs. n. 152/06 sono definite scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1, del medesimo Decreto. Inoltre tali emissioni devono considerarsi al punto 3 Motori fissi a combustione interna, Parte III dell'Allegato I, della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e, ai sensi di quanto previsto al punto stesso, non sono soggette ai limiti previsti in quanto si tratta di gruppi elettrogeni di emergenza;

1.8. viene sostituito il punto 3 della prescrizione n. 36 al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico**, come di seguito specificato:

3) Acque reflue industriali derivanti da:

- a) spurgo delle acque di fondo delle caldaie per la produzione di vapore;
- b) lavaggio colonne impianto di addolcimento;
- c) scarichi della lavanderia del laboratorio controllo qualità;
- d) piattaforma disinfezione automezzi;
- e) acque di prima pioggia area 2.675 m²;
- f) caditoie area coperta serbatoi di stoccaggio farine e area esterna di scarico e sosta automezzi;
- g) acque reflue di dilavamento raccolte all'interno dei bacini di contenimento dei serbatoi prodotti ausiliari;
- h) spurgo del sistema di produzione vapore della nuova centrale di cogenerazione;
- i) dissipatore di calore spurghi caldaie;
- l) arco disinfezione automezzi e acque di dilavamento nuova pesa area nord (tot. 90 m²).

1.9. vengono introdotte al paragrafo **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** le prescrizioni n. 52 bis, n. 52 ter e n. 52 quater, come di seguito specificato:

52 bis. Lo scarico S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

5,5 ≤ pH ≤ 12;
 BOD5 ≤ 400 mg/l;
 COD ≤ 800 mg/l;
 SST ≤ 400 mg/l;
 Azoto ammoniacale (NH₄) ≤ 40 mg/l;
 Azoto nitroso (NO₂) ≤ 1 mg/l;
 Cloruri ≤ 2.000 mg/l;
 Tensioattivi totali ≤ 10 mg/l;
 Temperatura ≤ 45°C .

Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **4.500 m³/anno**.

52 ter. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura certificata del misuratore di portata allo scarico** almeno ogni due anni. Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera che provvederà alla prevista piombatura.

52 quater. (secondo arco di disinfezione - stato futuro) Prima dell'attivazione del secondo arco di disinfezione come indicato al punto 2bis del paragrafo C2.3 dovrà essere effettuata idonea comunicazione all'Autorità Competente. A decorrere dalla data di attivazione la conformazione delle reti fognarie dovrà essere conforme alla Planimetria di cui alla Tavola 3B2.

1.10. viene introdotta al paragrafo **D2.7 Emissioni sonore** la prescrizione n. 56 bis, come di seguito specificato:

56 bis. Entro 6 mesi dal completamento della nuova situazione aziendale - stato futuro, con realizzazione di pesa, arco di disinfezione, nuova palazzina uffici, demolizione parziale edificio a Nord, nuova viabilità automezzi, dovrà essere realizzato un collaudo acustico post operam presso ricettori abitativi R1 e R2 in periodo notturno con rilievi che evidenziano le emissioni sonore derivanti dalla pesa, dall'impianto di disinfezione e dal transito mezzi pesanti. In tale relazione di collaudo acustico dovrà essere evidenziata l'eventuale presenza di componenti tonali e/ o impulsive e dovranno essere descritte le opere acustiche realizzate in corrispondenza del generatore di emergenza.

1.11. viene sostituita nella tabella **D3.9 Monitoraggio e controllo emissioni sonore** la riga relativa al parametro "Relazione di collaudo acustico", come di seguito specificato:

PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore trasmissione	Arpae
Relazione di collaudo acustico	Misure fonometriche	Entro sei mesi dal completamento dello stato futuro dell'attività ed in seguito in occasione del rinnovo AIA	No	Relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale	In occasione del rinnovo AIA	In occasione del rinnovo AIA

- di **stabilire** che entro 6 mesi dal completamento dello stato futuro la ditta M.B. Mangimi S.p.a. provveda ad inviare l'aggiornamento della **Planimetria 3C Rev. 10/2020** relativa alle sorgenti sonore dell'impianto, la **Planimetria 3B1 REV. 10/2020** relativa alla rete idrica, la **Planimetria 3B2 REV. 10/2020** relativa alla rete fognaria - acque nere domestiche ed industriali e la **Planimetria 3B3 REV. 10/2020** relativa alla rete fognaria - acque meteoriche e prima pioggia;

3. di **specificare** che non è ammesso lo scarico derivante dalle operazioni di **lavaggio dei serbatoi**; l'accettazione di tale scarico in fognatura dovrà essere oggetto di specifica richiesta corredata dalle informazioni tecniche di dettaglio necessarie;
4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta M.B. Mangimi S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che l'allegato n. 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 451 del 09/11/2012 prot. gen. n. 103964/2012 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Longiano affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta M.B. Mangimi S.p.a.;
9. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, alla ditta HERA S.p.a., nonché alla ditta M.B. Mangimi S.p.a..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.